

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Libero convincimento e valutazione delle prove

L'art. 116, c. 1 c.c. consacra il principio del libero convincimento del giudice, al cui prudente apprezzamento - salvo alcune specifiche ipotesi di prova legale - è pertanto rimessa la valutazione globale delle risultanze processuali, essendo egli peraltro tenuto ad indicare gli elementi sui quali si fonda il suo convincimento nonché l'iter seguito per addivenire alle raggiunte conclusioni, ben potendo al riguardo disattendere taluni elementi ritenuti incompatibili con la decisione adottata; e tale apprezzamento è insindacabile in cassazione in presenza di congrua motivazione, immune da vizi logici e giuridici.

In particolare, ai fini di una corretta decisione adeguatamente motivata, il giudice non è tenuto a dare conto in motivazione del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, essendo, invece, sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter logico seguito

nella valutazione degli stessi per giungere alle proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli morfologicamente incompatibili con la decisione adottata.

La valutazione delle risultanze probatorie rientra nei compiti istituzionali del giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso e di disattendere taluni elementi ritenuti incompatibili con la decisione adottata, essendo sufficiente, ai fini della congruità della motivazione, che da questa risulti che il convincimento si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi processualmente acquisiti, considerati nel loro complesso pur senza un'esplicita confutazione degli altri elementi non menzionati e non accolti, anche se allegati, purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, a quelli utilizzati.

La valutazione della prova, anche con riguardo all'attendibilità delle fonti della medesima, deve inoltre necessariamente seguire e non precedere la sua assunzione, dovendo il relativo apprezzamento essere condotto sulla base della presa in considerazione dell'intero contesto di tutti gli elementi acquisiti nel processo, e non può quindi essere aprioristicamente compiuta in un momento anteriore, con la conseguenza di impedirne l'ingresso nel processo, solo sulla base di una valutazione di mera probabilità, quale quella inerente alla inverosimiglianza del fatto da provare.

Tribunale Spoleto, sentenza del 29.07.2020

...omissis...

Giova evidenziare in termini generali che:

- l'opposizione a decreto ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione - che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti - avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a seguito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena.

- Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr. in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; id 14.4.1999, n. 3671; id 25.5.1999, n. 5055; id. 7.9.1977 n. 3902; id. 11.7.1983 n. 4689; id. 9.4.1975 n. 1304; id. 8.5.1976 n. 1629) e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.

- Ed è noto che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore - nella specie l'opposto, attore in senso sostanziale - che agisca per l'adempimento della stessa, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato "ex adverso" non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (per tutte, S.U. 30 ottobre 2001, n. 13533).

- Vigè il principio della presunzione di persistenza del diritto, desumibile art. 2697 c.c., per il quale, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto, grava sul debitore l'onere di provare l'esistenza del fatto estintivo costituito dall'adempimento (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9351 del 19/04/2007 anche in motivazione).

- Vertendosi in tema di responsabilità contrattuale, la colpa dell'inadempiente è presunta sino a prova contraria e tale presunzione è superabile solo da risultanze positivamente apprezzabili, dedotte e provate dal debitore, le quali dimostrino che, nonostante l'uso della normale diligenza, non è stato in grado di eseguire tempestivamente le prestazioni dovute per cause a lui non imputabili (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2853 del 11/02/2005; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14124 del 26/10/2000).

- Colui che agisce in giudizio per ottenere il pagamento di una somma di denaro, deve dare la prova del fatto costitutivo dell'asserito credito, contestato dal convenuto.

- Il convenuto (nella specie l'opponente, convenuto in senso sostanziale rispetto alla avversa domanda monitoria: cfr. per tutte da ultimo Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8423 del 11/04/2006) ha- invece, com'è noto- l'onere della contestazione specifica dei fatti costitutivi della domanda attorea (cfr. da ultimo Cass. N. 15107/2004; 6666/2004; Cass. N. 9285/2003).

- Egli non può quindi limitarsi ad una generica contestazione dei medesimi ed in particolare dei conteggi allegati dall'opposto (attore in senso sostanziale) alla quantificazione del diritto (cfr. SU. Cass. sentenza n. 761 del 23 gennaio 2002; Cass. Sez. L, Sentenza n. 9285 del 2003).

- La "non contestazione"- cui è processualmente equiparabile la contestazione generica- ha quindi valenza processuale di "comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7074 del 28/03/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10031 del 25/05/2004).

- Ne consegue che ad esempio la mancata o generica contestazione in primo grado - rappresentando, in positivo e di per sè, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto - rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 9285 del 10/06/2003).

2.1. Tanto evidenziato in termini generali, con diretto riferimento al caso di specie, parte opposta - attrice in senso sostanziale - a fondamento della domanda proposta, l'opposta ha dedotto che:

- tra essa e la società opponente era intervenuto un rapporto contrattuale avente ad oggetto il noleggio e la vendita di attrezzature e materiali, dddd del 30.04.2010, relativamente al noleggio a freddo del generatore dd matricola (...) e dalla proposta di vendita dei relativi generatori del 22.12.2010 (doc.ti 2, 3 allegati al fascicolo di parte); dddd

Si rileva, allora ed innanzitutto, che a fronte della rituale allegazione e documentazione della pretesa pecuniaria fatta valere, parte opponente - convenuta in senso sostanziale - non ha specificamente contestato:

a) l'esistenza del rapporto negoziale tra la dddd in liquidazione e la dddd eccependo, piuttosto, come "la composizione sociale dell'odierna esponente sia diversa da quella che risultava al tempo in cui sarebbero stati sottoscritti gli accordi di noleggio e vendita delle attrezzature di cantiere ed eseguite, stando sempre alla avversaria ricostruzione, le relative prestazioni";

b) la consegna dei materiali oggetto di noleggio, osservando come la stessa non sarebbe avvenuta presso la propria sede legale in ddddd. non risulta mai avere avuto la propria sede legale, né tanto meno operativa".

Evidenziando come sarebbe onere della opposta "...dover dimostrare di avere adempiuto regolarmente e puntualmente quanto avrebbe al tempo concordato con ddddddd ingiuntivo oggi opposto", la stessa parte opponente ha eccepito la annullabilità del contratto concluso tra le due società odierne parti in causa, deducendo "come risulta dalle visure che si depositano, al tempo Bddd. era amministrata da ddddd mentre F. era amministrata come lo è tuttora da ddd sorella del primo..... E non a caso proprio in questo lasso di tempo, ovvero gennaio 2010/marzo 2011, ddd. in persona dell'amministratore unico R.B., avrebbe sottoscritto gli accordi di noleggio e vendita con ddddd, amministrata dalla sorella ddddd Ebbene non vi è chi non veda in quest'operazione la ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 2475 ter c.c., atteso che l'allora amministratore unico di dddd avrebbe concluso eventuali accordi in evidente conflitto di interesse" - cfr. atto di opposizione.

2.1.2. Ciò ricostruito, in relazione al profilo sub a), si osserva come la parte opponente si sia limitata ad una contestazione generica e di stile relativa al valore probatorio della documentazione prodotta dalla opposta a corredo della propria pretesa pecuniaria e, tanto, sia con riferimento alle fatture prodotte in sede monitoria, sia con riferimento ai relativi documenti di trasporto, eccependo come "la documentazione offerta in giudizio da controparte non prova quanto la stessa intenderebbe dimostrare e, per la quale, ha azionato il ricorso monitorio" - cfr. pag. 3 della opposizione.

Nella prima memoria 183 c.p.c. ha poi dedotto come tanto la proposta di noleggio quanto quella di acquisto prodotte dalla controparte non risultino essere state sottoscritte dalle parti, negandone il valore probatorio.

Sul punto, occorre muovere dalle statuizioni della giurisprudenza di Legittimità che ha chiarito come la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, s'inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito.

Pertanto, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura non può costituire prova del contratto in favore della stessa ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata. Da ciò discende che contro e in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti. Ne consegue che nel processo di cognizione, instauratosi per effetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura non costituisce, in favore della parte che l'abbia emessa, fonte di prova dei fatti che la stessa vi ha dichiarato (cfr. Cass. n. 17050 del 2011).

Se è vero, allora, che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio, va nondimeno considerato che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il comportamento dell'opponente che non abbia negato l'esistenza del rapporto, né abbia contestato la corretta e completa esecuzione ad opera della controparte dei lavori commissionati oggetto di contratto (limitandosi ad una generica contestazione in ordine al valore probatorio dei documenti - fatture - ex adverso prodotti) assume indubbio valore indiziario in ordine all'esistenza del credito avversario e alla correttezza del suo ammontare (cfr. condivisibilmente Tribunale di Brescia n. 782 del 2018).

2.2. A tale elementi indiziari (fatture e comportamento processuale dell'opponente) si aggiungono gli esiti della istruttoria orale espletata che consentono di ritenere provata sia l'effettiva esistenza del rapporto negoziale tra le odierne parti in causa, sia l'esatto adempimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte della opposta.

Ci si riferisce, in particolare, alle deposizioni rese da D.C. e da P.A. all'udienza del 21.03.2017, dalle quali si trae piena conferma di quanto sopra.

Di essi testimoni - che hanno dichiarato, entrambi, di essere a conoscenza dei fatti per cui è causa e, per quanto interessa, della stipula del contratto e della consegna della merce alla opponente - è stata eccepita l'incapacità a testimoniare, in quanto soci della F. s.r.l., odierna opposta.

2.2.1. Sul punto, occorre innanzitutto premettere che:

- l'art. 116, c. 1 c.c. consacra il principio del libero convincimento del giudice, al cui prudente apprezzamento - salvo alcune specifiche ipotesi di prova legale - è pertanto rimessa la valutazione globale delle risultanze processuali, essendo egli peraltro tenuto ad indicare gli elementi sui quali si fonda il suo convincimento nonché l'iter seguito per addivenire alle raggiunte conclusioni, ben potendo al riguardo disattendere taluni elementi ritenuti incompatibili con la decisione adottata; e tale apprezzamento è insindacabile in cassazione in presenza di congrua motivazione, immune da vizi logici e giuridici (cfr. Cass. n. 12912 del 2004).

- In particolare, ai fini di una corretta decisione adeguatamente motivata, il giudice non è tenuto a dare conto in motivazione del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, essendo, invece, sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter logico seguito nella valutazione degli stessi per giungere alle proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli morfologicamente incompatibili con la decisione adottata.

- La valutazione delle risultanze probatorie rientra nei compiti istituzionali del giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso e di disattendere taluni elementi ritenuti incompatibili con la decisione adottata, essendo sufficiente, ai fini della congruità della motivazione, che da questa risulti che il convincimento si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi processualmente acquisiti, considerati nel loro complesso (cfr. Cass. n. 16087 del 2003) pur senza un'esplicita confutazione degli altri elementi non menzionati e non accolti, anche se allegati,

purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, a quelli utilizzati (cfr. tra le molte Cass. n. 24589 del 2005);

- La valutazione della prova, anche con riguardo all'attendibilità delle fonti della medesima, deve inoltre necessariamente seguire e non precedere la sua assunzione, dovendo il relativo apprezzamento essere condotto sulla base della presa in considerazione dell'intero contesto di tutti gli elementi acquisiti nel processo, e non può quindi essere aprioristicamente compiuta in un momento anteriore, con la conseguenza di impedirne l'ingresso nel processo, solo sulla base di una valutazione di mera probabilità, quale quella inerente alla inverosimiglianza del fatto da provare (cfr. Cass. n. 847 del 1994).

Si osserva, più in particolare, viste le eccezioni sollevate dalla difesa dell'opponente in relazione alle testimonianze rese dai soci della F. s.r.l., che:

- la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., dipende dalla presenza in un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), una volta che abbia ritenuto sussistente la capacità a testimoniare del teste o se l'incapacità del teste non sia stata eccepita o sia stata dedotta tardivamente;

- in proposito, si osserva che l'art. 100 cod. proc. civ., rappresenta la norma cardine del sistema processuale con riguardo alla valutazione dell'interesse nel processo sia delle parti che dei testimoni, questi ultimi da ritenersi incapaci se ritenuti portatori di "un interesse che potrebbe legittimarli a partecipare al giudizio" ex art. 246 cod. proc. civ.;

- Sotto il profilo della rilevanza dell'art. 100 cod. proc. civ. si rammenta quanto riferito dalla Suprema Corte allorché si è pronunciata riguardo a contesti in cui le parti chiamate a testimoniare dimostrino sul piano giuridico interessi comuni a quelli delle parti processuali, ove l'elemento di discriminazione per poter considerare la loro capacità a testimoniare è dato dall'interesse concreto e attuale, e non ipotetico, che potrebbe avere un teste all'esito del giudizio in cui viene chiamato a rendere la propria testimonianza;

- In tema di prova per testimoni, si è ritenuto, pertanto, che "l'amministratore di una società è incapace a testimoniare soltanto nel processo in cui rappresenti la società medesima, non potendo assumere contemporaneamente la posizione di parte e di teste, ovvero se nella causa abbia un interesse attuale e concreto, che potrebbe legittimarne la partecipazione al giudizio, e non già meramente ipotetico, quale quello relativo ad una sua eventuale responsabilità verso la società" (v. Cass. sez. 2, Sentenza n. 14987 del 07/09/2012; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7623 del 18/04/2016; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 167 del 05/01/2018).

- Chiarissima, in tal senso, è la motivazione di Sez. 2, Sentenza n. 9353 dell'8.6.2012 ove si legge che "l'incapacità prevista dall'art. 246 c.p.c. si verifica solo quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso sì da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua

testimonianza, con riferimento alla materia che ivi è in discussione. Non ha, invece, rilevanza l'interesse di fatto ad un determinato esito del giudizio stesso";

- Ed ancora, si è precisato - con principi generali utili al caso di specie, sebbene quest'ultimo non sia pienamente sovrapponibile a quello sottoposto all'esame della Suprema Corte - come il socio di società di capitali non sia incapace a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., nel giudizio promosso dalla medesima società nei confronti del proprio amministratore e di un terzo per l'annullamento di un contratto che si assume stipulato dall'amministratore in conflitto di interessi con la società da lui rappresentata, vantando lo stesso socio un interesse di mero fatto in relazione all'attività negoziale imputabile alla società, tale da escluderne la legittimazione a partecipare a detto giudizio ed essendo diversa l'intrapresa azione di annullamento dall'azione risarcitoria individuale, a norma dell'art. 2395 cod. civ., spettante al singolo socio direttamente danneggiato dalla condotta dell'amministratore (Cfr. Cass. n. 9188 del 2013).

- Ciò, in quanto "La titolarità di una distinta ed autonoma personalità giuridica in capo a quest'ultima, infatti, esclude di poter ravvisare qualsiasi sovrapponibilità o concorso tra le iniziative giudiziarie che possono essere intraprese dalla società a tutela dei propri diritti e quelle del socio, che non può sostituirsi alla prima nemmeno in via surrogatoria, in caso di sua inerzia. Tale principio trova applicazione anche con riferimento all'azione con cui la società domandi l'annullamento di un contratto, atteso che, non potendo il socio vantare in relazione all'attività contrattuale della società alcun diritto proprio o autonomo, ma soltanto un interesse di mero fatto, egli è privo della legittimazione sostanziale a partecipare al relativo giudizio. Nè, laddove come nel caso di specie l'azione di annullamento sia promossa per conflitto di interesse dell'amministratore con la società da lui rappresentata e quindi coinvolga l'adempimento dei doveri di quest'ultimo di perseguire l'interesse dell'ente, l'incapacità a testimoniare da parte del socio può configurarsi in ragione della sua possibilità di agire contro l'amministratore medesimo per il risarcimento del danno.." - cfr. Cass. cit.

Tanto osservato in termini generali, è da escludere - nel caso di specie - che i testimoni escussi, in ragione della carica ricoperta, possano essere ritenuti incapaci a testimoniare, non sussistendo in capo agli stessi - per quanto chiarito - l'interesse giuridico che ne legittimerebbe la partecipazione al giudizio.

Né può ritenersi, vista la qualifica ricoperta, che i medesimi soci siano per ciò solo testimoni inattendibili.

Si ricorda, al riguardo, come l'attendibilità afferisca alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), una volta che abbia ritenuto sussistente la capacità a testimoniare del teste o se l'incapacità del teste non sia stata eccepita o sia stata dedotta tardivamente.

In particolare, il teste Csss. ha confermato di essere al corrente, proprio per la carica ricoperta all'interno della società, della consegna della merce di cui ai DsssT sopra menzionati (generatori sss presso il sito della società B.sss Via P. 37 e di essere anche a conoscenza dell'invio della proposta di vendita di tali macchinari. Lo stesso ha ricordato come solo le fatture allegare al fascicolo del monitorio sono state inviate alla sede operativa di R., sss.

Identica deposizione è stata resa dal teste PsssA. che ha dichiarato di avere seguito "di persona la vicenda, sebbene non abbia inviato io personalmente" la proposta di vendita.

Lo stesso testimone ha poi dichiarato di essere a conoscenza del fatto che in Via P. a R. si trovasse la gestione amministrativa ssss circostanza che convince dell'effettiva credibilità di quanto dichiarato in merito all'effettiva conoscenza personale della vicenda negoziale per cui è causa.

Ed infatti, proprio dalla stessa documentazione prodotta dalla parte opponente si evince che in ssss sussistevano uffici della B.sss come risulta dal verbale di assemblea ordinaria del 12.01.2010 e del 16.03.2011 allegati ai doc.ti 4 e 5 del fascicolo di parte.

Le deposizioni testimoniali di cui sopra, esaminate singolarmente e nel complesso degli altri elementi istruttori raccolti si rivelano intrinsecamente credibili, coerenti logicamente e complete nel loro contenuto, non sussistendo motivi per dubitare della loro attendibilità in forza, esclusivamente, della qualifica soggettiva ricoperta dai dichiaranti.

Dall'esame "incrociato" delle deposizioni testimoniali e dei DDT prodotti dall'opposta, emerge inoltre come - contrariamente agli assunti dell'opponente - la merce fu consegnata nel cantiere di Peppi-Comune di Nuraminis- Cagliari, evidenziando l'opposta (e la circostanza non è stata specificamente contestata) come ivi si stava realizzando da parte della stessa opponente, un impianto di produzione di conglomerati bituminosi.

Gli stessi DDT indicano, invece, l'indirizzo di ssssss come quello di recapito del soggetto destinatario e, sul punto, si è già avuto modo di sottolineare come sia la stessa documentazione offerta in produzione dalla opponente a comprovare che, all'epoca dei fatti, in R. ssssss sussisteva una sede amministrativa ssss essendosi addirittura riunita l'assemblea dei soci per gli anni 2010 e 2011.

2.3. Appurati l'esistenza del rapporto negoziale e l'effettivo svolgimento delle prestazioni in esso dedotte, occorre a questo punto passare all'esame della ulteriore eccezione sollevata dalla difesa della B. con riferimento alla annullabilità del contratto per conflitto di interessi.

Al riguardo, occorre innanzitutto respingere l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte opposta, evidenziando come il convenuto per l'adempimento ha la facoltà di chiedere l'annullamento, ove non sia ancora decorso il termine prescrizione, ovvero, pur in assenza di apposita domanda giudiziale, di sollevare apposita eccezione di annullamento ai sensi dell'art. 1442, ultimo comma, cod. civ., non soggetta ai limiti di prescrizione previsti per la domanda di annullamento, limitandosi così a denunziare il vizio all'unico scopo di paralizzare la pretesa di controparte (cfr. Cass. n. 12083 del 2015), al pari di quanto avvenuto nel caso di specie.

Tanto chiarito, parte opponente ha ancorato l'eccezione di annullabilità del contratto al conflitto di interesse che sarebbe intercorso tra l'allora amministratore della B.C. s.r.l. in liquidazione e quello della F. s.r.l. in ragione del rapporto di parentela tra loro intercorrente.

Evidenza, in particolare, che "come risulta dalle visure che si depositano (doc. 2 e 3) al tempo B.C. era amministrata da R.B., mentre F. era amministrata, come lo è tuttora, da M.B., sorella del primo".

Sottolinea, ancora, come "...non vi è chi non veda in quest'operazione la ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 2475 ter c.c., atteso che l'allora amministratore unico di B.C. - in considerazione del rapporto intercorrente con l'amministrazione della compagine societaria odierna opposta - avrebbe concluso eventuali accordi in evidente conflitto di interesse.." - cfr. pag. 4 dell'opposizione, deducendo - infine - come l'operazione negoziale per cui è causa sarebbe stata conclusa a condizioni "..particolarmente vantaggiose per F....".

2.3.1. Pare opportuno, al riguardo, richiamare in primo luogo i principi generali che presiedono all'onere di compiuta allegazione dei fatti costitutivi del diritto o delle eccezioni fatte valere, sottolineandosi che:

- l'attività processuale delle parti si articola in allegazione del fatto, affermazione (o invocazione) dei suoi effetti giuridici e prova del medesimo (fatto allegato) ovvero, sotto altro profilo, in disponibilità dell'oggetto, disponibilità degli effetti (ove non automatici), disponibilità delle prove. Schematizzazione che va coordinata con il principio dettato dall'art. 115 c.p.c., nel senso che il giudice deve ignorare quanto le parti non hanno allegato e provato (Cass. N. 7878/2000);

- Con la allegazioni le parti individuano i fatti rilevanti, prospettandone un'ipotesi ricostruttiva ritenuta funzionale alla pretesa fatta valere in giudizio. Con le domande o con la eccezioni le parti postulano gli effetti giuridici che assumono siano previsti dalla legge per i fatti allegati. Con le richieste e le deduzioni probatorie le parti tendono a verificare le ipotesi ricostruttive formulate con le allegazioni, adoperandosi per dimostrare l'attendibilità, vale a dire la veridicità, delle proprie affermazioni in ordine ai fatti allegati (Cass. N. 7878/2000).

- L'attività di allegazione, tuttavia, non si soddisfa con l'affermazione di un fatto generico, ma comporta l'indicazione di tutti gli elementi atti ad individuare il fatto specifico che si intende allegare (Cass. N. 7878/2000; Cass. N. 4392/2000; Cass. N. 7153/2000; Cass. N. 15142/2003).

- Sul piano sistematico, del resto, è da notare che, in presenza di situazioni giuridiche sostanziali caratterizzate dal requisito della disponibilità, assoluta o relativa, il processo si atteggia secondo il principio dispositivo, ossia secondo un modello che postula, come tratti qualificanti indefettibili, l'affidamento esclusivo alla parte del potere di proporre la domanda e di allegare i fatti posti a fondamento della medesima (Cass. Sez. U, Sentenza n. 761 del 2002 anche in motivazione).

- Il potere di allegazione è, infatti, in questi limiti, riflesso processuale dell'autonomia sostanziale delle parti, la quale resterebbe vulnerata, ove soggetta all'iniziativa officiosa; la disponibilità della situazione giuridica sostanziale si atteggia, in sede giurisdizionale, come potere delle parti di determinare l'oggetto della lite (Cass. Sez. U, Sentenza n. 761 del 2002 anche in motivazione).

Con diretto riferimento al caso di specie, per quanto sopra illustrato, deve escludersi che la parte opponente abbia assolto, innanzitutto, all'onere di specifica allegazione dei fatti costitutivi delle eccezioni sollevate, stante la genericità dei termini con i quali si è dedotta l'esistenza del conflitto di interessi.

A tale proposito, giova chiarire che:

- secondo la giurisprudenza costante e consolidata della Suprema Corte, il conflitto di interessi che determina l'annullamento del contratto postula un rapporto di

incompatibilità fra le esigenze del rappresentato e quelle personali del rappresentante "o di un terzo che egli a sua volta rappresenti".

- Il conflitto, in sostanza, non può consistere nel solo fatto che il contratto stipulato dal legale rappresentante della società si è risolto in danno della stessa, avvantaggiando un soggetto terzo (situazione, questa, che giustificherebbe, se mai, l'esercizio di un'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore), ma richiede per la sua sussistenza che il vantaggio conseguito dal terzo coincida con quello del rappresentante (cfr. Cass. n. 271 del 2017. La Suprema Corte, nella pronuncia citata, ha confermato la decisione di merito che aveva escluso il conflitto di interessi non risultando che il rappresentante avesse una cointeressenza nella controparte negoziale evidenziando, al riguardo come il conflitto non poteva desumersi, secondo quanto ritenuto dal tribunale, né dal mero rapporto di parentela che lo legava all'accomandatario dell'altra società né da una, non meglio chiarita, riferibilità al suo nucleo familiare "del controllo delle due aziende e degli interessi industriali che vi erano sottesi" -cfr. Cass. n. 271 del 2017).

- Il conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato che, se conosciuto o conoscibile dal terzo, rende annullabile il contratto concluso dal rappresentante, ai sensi dell'art. 1394 cod. civ. (applicabile anche ai casi di rappresentanza organica di una persona giuridica), ricorre - pertanto - solo allorquando il primo sia portatore di interessi incompatibili con quelli del secondo, cosicché la salvaguardia dei detti interessi gli impedisce di tutelare adeguatamente l'interesse del "dominus"; a tal fine, ha chiarito la Suprema Corte, i vincoli di solidarietà e la comunanza d'interessi fra rappresentante e terzo sono indizi che consentono al giudice del merito di ritenere, secondo l'"id quod plerumque accidit" ed in concorso con altri elementi (come l'inesistenza di qualsiasi interesse al contratto ovvero la sussistenza di un pregiudizio non correlato al alcun vantaggio), sia il proposito del rappresentante di favorire il terzo, sia la conoscenza effettiva o quanto meno la conoscibilità di tale situazione da parte del terzo (cfr. Cass. n. 15981 del 2017);

- si osserva, ancora, come il conflitto d'interessi idoneo, ai sensi dell'art. 1394 cod. civ., a produrre l'annullabilità del contratto, richiede l'accertamento dell'esistenza di un rapporto d'incompatibilità tra gli interessi del rappresentato e quelli del rappresentante, da dimostrare non in modo astratto od ipotetico ma con riferimento al singolo atto o negozio che, per le sue intrinseche caratteristiche, consenta la creazione dell'utile di un soggetto mediante il sacrificio dell'altro (cfr. Cass. n. 8879/2000, n. 2529 del 2017);

- Con particolare riferimento alla fattispecie di cui all'art. 2475 ter c.c. si osserva poi come il conflitto di interessi debba essere accertato in concreto, sulla base di una comprovata relazione antagonistica di incompatibilità degli interessi di cui siano portatori, rispettivamente, la società che ha prestato la garanzia ed il suo amministratore (cfr. Cass. n. 27547 del 2014).

Tanto osservato in termini generali, con diretto riferimento al caso di specie, si osserva come assolutamente scarsa si sia rivelata l'allegazione degli indici da cui desumere l'esistenza del conflitto, fondati - nella prospettiva dell'opponente - esclusivamente sul rapporto di parentela intercorrente tra gli amministratori della società odierne parti in causa.

Si è chiarito, al riguardo, come il conflitto d'interessi idoneo a produrre l'annullabilità del contratto, richieda l'accertamento dell'esistenza di un rapporto d'incompatibilità tra gli interessi del rappresentato e quelli del rappresentante, da dimostrare non in modo astratto od ipotetico ma con riferimento al singolo atto o negozio che, per le sue

intrinseche caratteristiche, consenta la creazione dell'utile di un soggetto mediante il sacrificio dell'altro.

Nel caso di specie, difetta totalmente l'allegazione di quale sarebbe stato l'utile generato in favore della società opposta a fronte dell'effettivo sacrificio per l'opponente e quale sarebbero state le condizioni "particolarmente vantaggiose" per la prima a fronte dello svantaggio per la seconda (cfr. il vuoto al riguardo).

Si evidenzia, ancora, come la stessa giurisprudenza di Legittimità citata dall'opponente, abbia chiarito come il rapporto di parentela sia solo un indice del conflitto di interessi, il che equivale a dire come lo stesso non sia sufficiente a dimostrarne l'esistenza.

Necessari per la ravvisabilità del conflitto sono, piuttosto, indici concorrenti come la comunanza d'interessi fra rappresentante e terzo, l'inesistenza di qualsiasi interesse al contratto per il rappresentato ovvero la sussistenza di un pregiudizio in capo a quest'ultimo, non correlato ad alcun vantaggio ed, ancora, il proposito del rappresentante di favorire il terzo, in uno alla conoscenza effettiva o quanto meno la conoscibilità di tale situazione da parte del terzo.

Nessuno di tali elementi è stato specificamente allegato, né tantomeno provato nel caso di specie.

La difesa dell'opponente si è limitata a richiamare espressioni di stile per dedurre - in modo generico e, come tale, processualmente irrilevante - che il "...prezzo proposto dei mezzi oggetto dei fantomatici accordi, tanto di noleggio quanto di vendita è, *ictu oculi*, fuori mercato rispetto al valore dei mezzi stessi" (cfr. prima memoria 183 c.p.c.), senza precisare in quali termini e perché, lo stesso, sarebbe "fuori mercato" né l'effettiva sproporzione tra il corrispettivo richiesto ed il valore dei macchinari.

Allo stesso tempo, con identici termini generali ed astratti, l'opponente ha eccepito come "l'operazione economica sarebbe stata predisposta per far ottenere a F. s.r.l. un introito maggiore rispetto a quello che avrebbe ottenuto se avesse noleggiato prima e venduto dopo, quegli stessi mezzi ad altra società non amministrata dal fratello del legale rappresentante della F. stessa" - cfr. prima memoria 183 c.p.c. - non chiarendo, neppure al riguardo, in cosa sarebbe consistito detto maggiore introito e limitandosi ad un richiamo accademico alla fattispecie di cui all'art. 1394 c.c.

In tale contesto, va confermato il contenuto della propria ordinanza istruttoria del 25.10.2016, laddove rigettata la richiesta di CTU avanzata dall'opponente proprio al fine di valutare "il corrente valore di mercato dei beni oggetto degli asseriti contratti di noleggio e vendita all'epoca della loro presunta stipulazione.." (cfr. seconda memoria 183 c.p.c.), stante la natura esplorativa dell'accertamento richiesto.

È noto, infatti, che la consulenza tecnica d'ufficio ha la funzione di fornire all'attività valutativa del giudice l'apporto di cognizioni tecniche che questi non possiede e non quella di esonerare una parte dalla prova anche documentale dei fatti dedotti e della quale è onerata (cfr. *ex multis* Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1132 del 02/02/2000); onde il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal giudice qualora la parte tenda con esso - come nella specie - a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'attività esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3343 del 07/03/2001; cfr. da ultimo Cass. N. 212/2006).

In conclusione, l'eccezione di annullabilità del contratto deve essere rigettata.

3. Richiamata, infine, la premessa espositiva di cui sopra sull'onere di specifica contestazione dei fatti costitutivi dell'altrui diritto fatto valere, si osserva, con riferimento al quantum della pretesa pecuniaria azionata dalla opposta, che:

- il convenuto (nella specie l'opponente, convenuto in senso sostanziale rispetto alla avversa domanda monitoria: cfr. per tutte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8423 del 11/04/2006) ha- l'onere della contestazione specifica dei fatti costitutivi della domanda attorea;

- egli non può quindi limitarsi ad una generica contestazione dei medesimi ed in particolare dei conteggi allegati dall'opposto (attore in senso sostanziale) alla quantificazione del diritto (cfr. SU. Cass. sentenza n. 761 del 23 gennaio 2002; Cass. Sez. L, Sentenza n. 9285 del 2003).

- La "non contestazione"- cui è processualmente equiparabile la contestazione generica- ha quindi valenza processuale di "comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7074 del 28/03/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10031 del 25/05/2004).

- Ne consegue che, ad esempio, la mancata o generica contestazione in primo grado - rappresentando, in positivo e di per sé, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto - rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 9285 del 10/06/2003).

Si sottolinea, al contempo, che:

- la nuova formulazione dell'art. 115 c.p.c., come novellato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 14, non ha fatto altro che recepire un principio generale, quello di non contestazione, costantemente affermato dalla dottrina e dalla giurisprudenza e che ha avuto l'avallo anche delle Sezioni Unite fin dal precedente di Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 761 del 23/01/2002 che ha ritenuto la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsiasi controllo probatorio del fatto non contestato, e dovrà ritenerlo sussistente proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola di condotta processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti;

- pertanto la mancata contestazione, a fronte di un onere esplicitamente imposto dal legislatore, rappresenta l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto, e quindi rende inutile provarlo perché non controverso (così, in motivazione, Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 12065 del 29/05/2014, che evidenzia come la riforma dell'art. 115 c.p.c., disposta dalla L. n. 69 del 2009, ha interessato solo l'ampliamento del fenomeno, non distinguendo ai fini della applicazione del principio di non contestazione tra fatti "principali" e fatti "secondari").

- L'obbligo in questione acquista diversa estensione in relazione carattere più o meno circostanziato dei fatti allegati: ne consegue che l'onere di contribuire alla fissazione del "thema decidendum" opera identicamente rispetto all'una o all'altra delle parti in

causa (cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 21847 del 15/10/2014; id. Sez. 3 -, Sentenza n. 21075 del 19/10/2016).

Nessuna specifica contestazione, in punto di quantum, si riscontra nelle difese dell'opponente, incentrate - come sopra osservato - sul "mancato vantaggio" che sarebbe derivato alla B.C. s.r.l. in seguito alla operazione negoziale per cui è causa, ovvero ancora su di una imprecisata sproporzione di valore tra la prestazione resa ed il prezzo domandato, alle quali - per la genericità che le connota - non può essere attribuito valore processuale.

Ne consegue, in conclusione, che l'opposizione proposta è infondata, con integrale rigetto della stessa e conferma del decreto "impugnato".

4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto della natura non particolarmente complessa delle questioni affrontate e della attività difensiva concretamente posta in essere, elementi che giustificano l'utilizzo di valori inferiori ai medi previsti per lo scaglione di riferimento.

P.Q.M.

Il Tribunale di Spoleto, in persona del giudice designato, dott.ssa Sara Trabalza, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. N. 1360/2015, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- RIGETTA l'opposizione, confermando integralmente il decreto opposto;

-CONDANNA l'opponente alla refusione delle spese processuali sostenute dalla parte opposta che liquida, ex D.M. n. 55 del 2014, in complessivi Euro 4.000,00 di cui Euro 1.000,00 per fase di studio, Euro 500,00 per fase introduttiva, Euro 1.200,00 per fase istruttoria, Euro 1.300,00 per fase decisoria, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura attualmente vigente, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Spoleto, il 27 luglio 2020.

Depositata in Cancelleria il 29 luglio 2020.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: *Edizioni DuePuntoZero*

